

Tribunale di Ancona
II Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica,
in persona del magistrato dott.ssa Rita Filomena,

pronunciata sulla domanda concernente ^{Al corpo di causa} proposta con ricorso depositato il

12.11.2004 da [redacted] in proprio e nell'interesse della
figlia minore [redacted],

letti gli atti, a scoglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2004.

USCITA:

Fatto

[redacted], di anni 16, dichiarata portatore di handicap con carattere di permanenza in situazione di gravità¹, è iscritta al 1° anno della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo A. Manzoni in Corridonia.

Invocando il diritto inviolabile all'istruzione e all'integrazione scolastica ai sensi della legge 104/92, i genitori lamentano che negli anni passati era stato assegnato insegnante di sostegno con rapporto 1-1. Senonchè per l'anno scolastico 2004/2005 veniva ridotto il monte ore di sostegno a n. 6, su n. 30 ore complessive di scuola.

Ignorandosi con tale ingiustificato provvedimento gli effetti pregiudizievoli sotto il profilo del rendimento scolastico, e per la serenità stessa della minore, incidendo negativamente anche a livello di socializzazione, i ricorrenti chiedono pertanto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., nel riconoscimento di un diritto fondamentale della persona, che l'alunna possa adeguatamente seguire gli studi scolastici, con l'ausilio della professionalità indicata, per tutte le ore di lezione.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto Comprensivo A. Manzoni hanno contestato per diverse ragioni in pretesa, deducendo che se vi è stata una riduzione delle ore di sostegno da n. 24 a n. 6 ore, la minore è ora assistita da personale educativo comunale per n. 28 ore settimanali, di talchè attualmente essa fruitrice di assistenza e insegnamento di sostegno per n. 34 ore settimanali, e quindi per un monte ore complessivamente superiore a quello del precedente anno scolastico. Chiedono pertanto il rigetto della domanda cautelare.

Diritto

Ai sensi dell'art. 12 lg. 104/92, in ossequio agli artt. 3 e 34 Cost., è garantito il diritto alla educazione e istruzione del disabile nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado, e nelle istituzioni universitarie. Strumento per l'esercizio del diritto all'istruzione è l'integrazione scolastica, che ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con handicap nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà connesse alla situazione di svantaggio.

Il complesso dei principi vigenti in materia porta a qualificare le norme (non di azione, ma) di relazione, e la correlativa posizione del disabile, rispetto alla organizzazione delle amministrazioni interessate, scolastica, sanitaria ed enti locali, di diritto soggettivo (in tale dimensione) l'educazione scolastica del disabile non è suscettibile di compressione o degradazione da parte della P.A., la quale, pertanto, nell'esercizio dell'attività amministrativa scolastica, se agisce in ambito autoritativo nella organizzazione dei mezzi destinati allo scopo, non può tuttavia operare in maniera tale da affievolire la situazione soggettiva dell'alunno portatore di handicap ad una posizione di semplice interesse al legittimo esercizio dell'attività stessa.

Ricorre pertanto la competenza del giudice ordinario nella valutazione della adeguatezza del servizio offerto nel caso specifico.

La documentazione sanitaria in atti attesta la grave situazione di rischio cui è soggetto la minore, in dipendenza della patologia che l'affligge.

Secondo l'art. 3 co. 3 lg. n. 104/92 "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."

A fronte di tali precisi obblighi, la riduzione delle ore di sostegno non appare giustificata dalla maggiore attribuzione di ore di assistenza comunale, per la diversa competenza di

definisce come stato di gravità la posizione della minore in relazione alla integrazione scolastica (in fase di parte resistente).

Ricorre quindi il *fonsus boni iuris* perché [redacted] possa continuare a godere delle ore di sostegno didattico (n.18, v. art. 26 CCNL), indipendentemente dalla variazione della assistenza per l'autonomia rispetto al monte ore di cui in tal modo già fruiva nell'anno 2003/2004. Il sostegno quantomeno nella misura indicata va ripristinato, se, come legge vuole, occorre mantenere e potenziare la crescita acquisita, e il grado di socializzazione raggiunto.

Per una maggiorazione del numero di ore di sostegno rispetto alla disponibilità garantita nell'anno di riferimento (2003/2004), si rimanda la valutazione al giudizio di merito.

Per la natura degli interessi in oggetto, sussiste evidentemente il requisito del *periculum in mora*, non esto per la pronuncia cautelare al fine di prevenire effetti pregiudizievoli connessi alla durata di una causa ordinaria.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dispone che il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e l'Istituto Comprensivo A. Manzoni provvedano a reintegrare n. 18 ore di sostegno. *in favore*
Spese al giudice definitivo, *da [redacted]*

Ancona 19.01.05

(Dr. Filippi)

Il Giudice

(Dr. Filippi)

Deposita nella Cancelleria del Tribunale di Ancona oggi
Anno 22 GEN 2005
IL CANCELLIERE (71 (Rosella Marinelli)